



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.5.2010
COM(2010)227 definitivo

2010/0126 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. ../2010 DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1412/2006 relativo a talune misure restrittive
nei confronti del Libano**

EN

(presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza)

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 690/2007 della Commissione, istituisce determinate misure restrittive nei confronti del Libano in linea con la posizione comune 2006/625/PESC e con la risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) Occorre allineare il regolamento (CE) n. 1412/2006 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti e la responsabilità per determinate infrazioni.
- (3) Per motivi di chiarezza, è opportuno ripubblicare integralmente gli articoli che devono essere modificati.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. ../2010 DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1412/2006 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la posizione comune 2006/625/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa al divieto, in conformità della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso e di prestare servizi correlati a entità o individui in Libano¹,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano² vieta di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria a qualunque persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano, in linea con la posizione comune 2006/625/PESC.
- (2) Occorre allineare il regolamento (CE) n. 1412/2006 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti e la responsabilità per determinate infrazioni. Per motivi di chiarezza, gli articoli da modificare devono essere ripubblicati integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1412/2006 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo 2 bis:

¹ GU L 253 del 16.9.2006, pag. 36.

² GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.

"Articolo 2 bis

Il divieto di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che hanno fornito finanziamenti o assistenza finanziaria se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.”

(2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati in allegato possono autorizzare, previa notifica scritta al governo del Libano e all'UNIFIL e alle condizioni che ritengono appropriate:
 - a) la fornitura a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano non appartenente alle forze armate della Repubblica libanese o all'UNIFIL di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad armamenti o materiale connesso in Libano o destinati ad essere utilizzati in Libano, a condizione che:
 - i) i servizi non vengano prestati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi milizia di cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto il disarmo nelle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006),
 - ii) le autorizzazioni siano concesse caso per caso e
 - iii) il governo del Libano o l'UNIFIL abbiano comunque autorizzato la prestazione dei servizi alla persona, all'ente o all'organismo in questione. Qualora il governo del Libano o l'UNIFIL autorizzino una fornitura o un trasferimento specifici di armamenti specifici o di materiale connesso a una persona, a un ente o a un organismo, si può considerare che tale autorizzazione comprenda anche la fornitura alla persona, all'ente o all'organismo in questione di assistenza tecnica pertinente alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni in oggetto;
 - b) la fornitura alle forze armate della Repubblica libanese di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso e di finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle attività militari, purché il governo del Libano non sollevi obiezioni entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica.
2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati in allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
 - (a) la fornitura di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso, a condizione che:
 - i) i beni a cui si riferisce l'assistenza vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL nello svolgimento della sua missione e che

- ii) i servizi siano prestati a forze armate che appartengono o apparterranno all'UNIFIL;
 - b) la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e ad armamenti o materiale connesso, a condizione che:
 - i) il finanziamento o l'assistenza finanziaria siano forniti all'UNIFIL, alle forze armate di uno Stato che fornisce truppe all'UNIFIL o a un'autorità pubblica responsabile delle forniture alle forze armate di tale Stato, e che
 - ii) gli armamenti o il materiale connesso siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL o dalle forze armate dello Stato in questione distaccate presso l'UNIFIL.
3. Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati in allegato possono concedere le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.
4. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1."
- (3) È inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

- 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all'articolo 3 e le indicano nei siti web elencati in allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato.
 - 2. Gli Stati membri notificano gli estremi delle proprie autorità competenti alla Commissione entro il 15 luglio 2010 e la informano immediatamente di ogni eventuale successiva modifica."
- (4) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

"ALLEGATO

**Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3 e indirizzo
per le notifiche alla Commissione europea**

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73”